

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2020

Modifica del decreto 13 luglio 2020, in materia di determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. (20A07168)
(GU n.321 del 29-12-2020)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;

Visto il decreto del 13 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 2020, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 13 luglio 2020, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

+-----+-----+			
		Interest Rate Swap	
a) Fino a dieci anni		7Y + 0,90%	
+-----+-----+			
		Interest Rate Swap	
b) Fino a quindici		10Y + 1,10 %	
anni			
+-----+-----+			
		Interest Rate Swap	
c) Fino a venti anni		12Y + 1,40%	
+-----+-----+			
		Interest Rate Swap	
d) Fino a venticinque		15Y + 1,45%	
anni			
+-----+-----+			
		Interest Rate Swap	
e) Oltre venticinque			

|anni |20Y + 1,70% |
+-----+-----+

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso EURIBOR a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

Art. 3

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 0,90%
- b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 1,10%
- c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 1,35%
- d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,50%
- e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 1,75%

2. Il tasso EURIBOR a sei mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 21 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri